

Cass., Sez. Lav., 13 aprile 2016, n. 7306

OMISSIS

Svolgimento dei processi

1. Con sentenza del 20 marzo 2009 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da G. Ed. di G. & C. s.n.c. avverso avviso di mora con il quale era richiesto il pagamento della somma di € 145.132,06. Detto avviso era relativo a cartella esattoriale della quale era dedotta la nullità per difetto di notifica, nonché la prescrizione del credito.

2. La Corte territoriale, rilevato che la cartella risultava notificata presso la sede legale della società nelle mani di tal A.N., qualificatosi come socio della stessa, osservava che l'opponente non aveva vinto la presunzione che il consegnatario della cartella, rinvenuto all'interno dei locali aziendali, fosse stato incaricato della ricezione degli atti, talché la cartella risultava opposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di unico motivo illustrato con memorie. L'Inps e Se. Sicilia S.p.A. resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Rileva che era stata fornita prova dell'assenza di un particolare rapporto tra colui che aveva ricevuto l'atto e la società, poiché, attraverso la produzione della visura camerale, era stato dimostrato che nessun soggetto di nome A. aveva mai avuto rapporti sociali con Gi. Ed. s.n.c. e, attraverso la produzione del libro matricola, che lo stesso non risultava tra i dipendenti. Di conseguenza doveva escludersi che la consegna dell'atto fosse stata effettuata a mani di persona addetta alla ricezione o alla sede, come richiesto dall'art. 145 c.p.c. Rilevava, inoltre, che, anche a ritenere l'A. addetto alla sede o alla ricezione degli atti, la notifica

doveva ritenersi ugualmente nulla perché effettuata in luogo diverso dalla sede legale della ricorrente, che era sempre stata alla via Pit. 24. Conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica della cartella esattoriale e la conseguente illegittimità dell'avviso di mora, oltre alla prescrizione estintiva delle somme pretese.

II ricorso è infondato e va rigettato. Ed invero la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento affermato da questa Corte di legittimità in tema di notificazioni : "ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., presso la sede legale ovvero presso quella effettiva ex art. 46, secondo comma, cod. civ., è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza; sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti ... la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un suo dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità" (così Sez. 1, Sentenza n.13935 del 13/12/1999, Rv. 532090, conformi Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010, Rv. 614383, Sez. 5, Sentenza 21817 del 05/12/2012, Rv. 624472).

Per quanto attiene, poi, al profilo attinente alla difformità tra il luogo di notificazione e la sede legale della società, si richiamano i principi secondo cui "quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione" (Sez. 5, Sentenza n. 21817 del 05/12/2012, Rv. 624472) e, ancora, "in tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. – che stabilisce che i terzi "possono" considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ."

In ragione delle svolte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nei confronti di ciascuna delle parti resistenti in € 100,00 per esborsi e in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.